

**CITTA' DI TITO
PROVINCIA DI POTENZA**

Avviso pubblico per la selezione di n. 1 Esperto IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (CODICE FG) con esperienza uguale o superiore a 3 anni (Profilo MIDDLE) in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione dei diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l'introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori, mediante contratto di collaborazione a valere sulle risorse finanziate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale ai sensi dell'art. 11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modifiche nella Legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE:

- con aggiornamento del 21.11.2022, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in considerazione della non completa copertura dei posti, di cui al DPCM del 30 marzo 2021, ha indicato le amministrazioni interessate che dovranno procedere, in autonomia, alle selezioni e alla stipula dei contratti di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 e 6 bis, del D.lgs 165/2001;

- il Comune di Tito risulta tra gli Enti assegnatari delle risorse per il profilo di **Esperto IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (CODICE FG);**

VISTA la Circolare TER del 22.11.2022 dell'Agenzia di Coesione che include ulteriori profili che si sommano a quelli già indicati nelle Circolari n. 15001 del 19 luglio e n. 21071 del 7 ottobre 2022 con altre Amministrazioni per le quali è stata rilevata la non completa copertura dei posti di cui all'allegato C del DPCM del 30 marzo 2021;

VISTO l'allegato 1;

VISTO lo schema di contratto;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale approvato con delibera di G.C. n. 44 del 29.04.2021;

DATO ATTO che il contratto di cui sopra, da effettuarsi mediante contratto di lavoro autonomo, verrà finanziato attraverso le risorse stanziare ed entro i limiti annui previsti dall'Agenzia di Coesione;

RICHIAMATO l'art. 7, comma 6 e 6 bis, del D.lgs 165/2001;

DATO ATTO:

- che la ricognizione per la verifica dell'esistenza di professionalità interne al Comune di Tito, avviata, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D Lgs 30 marzo 2001 n.165, con nota prot. n. **0022146/2022** del **19.12.2022**, ha avuto esito negativo;

- che, secondo quanto previsto dall'art. 179, Legge n. 178/2020, la sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo potrà effettuarsi in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020;

VISTO il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- le linee guida per la selezione pubblicate dall'Agenzia di Coesione;

RICHIAMATI:

- il D.L. n. 80/2021, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 7/8/2021, n. 188), avente ad oggetto Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia ed in particolare:

a) l'art. 1, comma 2, che disciplina, tra le modalità speciali di reclutamento di risorse umane per l'attuazione dei progetti del PNRR, il contratto di collaborazione;

b) l'art. 1, comma 8, che prevede che *“Le amministrazioni, sulla base delle professionalità che necessitano di acquisire, invitano almeno quattro professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere, tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione”*;

- il D.L. n. 152/2021 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310), avente ad oggetto Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

- il D.L. 36/2022, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150) avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed in particolare l'art. 11;

- la circolare RGS 4/2022;

RITENUTO di indire il seguente avviso pubblico:

per la selezione di n. 1 ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (CODICE FG) con esperienza uguale o superiore a 3 anni (Profilo MIDDLE) in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione dei diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l'introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori, mediante contratto di collaborazione a valere sulle risorse finanziate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale ai sensi dell'art. 11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modifiche nella Legge n. 79 del 29 giugno 2022, “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

RITENUTO di approvare l'avviso e lo schema di contratto che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale e pubblicare gli stessi, in forma integrale, all'Albo Pretorio del Comune di Tito sulla home page del sito istituzionale e nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”;

VISTO l'art. 4 del D.P.R. 9 maggio 1984, n. 487, che stabilisce che le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ferma la possibilità per gli enti locali di sostituire la pubblicazione del bando con la pubblicazione di un avviso di concorso gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

DATO ATTO che l'art. 249 del D.L. 34/2019 ha previsto che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RITENUTO, in analogia a quanto previsto per i concorsi pubblici, di avvalersi della possibilità di prevedere il termine di 15 giorni per la presentazione delle domande decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo all'indizione della procedura concorsuale all'albo pretorio e sul sito istituzionale home page e sezione Amministrazione trasparente

DATO ATTO, pertanto, che le domande di partecipazione dei candidati dovranno pervenire quindi entro le ore **23,59** del giorno **17.01.2023**;

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO i vigenti Contratti Collettivi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e quello per la selezione pubblica;

DATO ATTO che le risorse saranno trasferite dall'Agenzia di Coesione all'atto del ricevimento del contratto di collaborazione;

Tutto ciò premesso ed in esecuzione

della propria determinazione RCG. n. ____ del ____ di approvazione del seguente schema di Avviso Pubblico redatto secondo le disposizioni dell'Agenzia per la coesione territoriale, la quale definisce le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018;

RENDE NOTO CHE:

È indetta una **selezione pubblica, per titoli e colloquio**, per la selezione di **n. 1 (UNO) Esperto di particolare e comprovata specializzazione** con conseguente sottoscrizione di contratto di collaborazione senza vincolo di subordinazione **inerente il seguente profilo:**

ESPERTO FG (gestione, rendicontazione e controllo) Profilo "MIDDLE" con esperienza uguale o superiore a 3 anni in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione dei diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l'introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori.

La spesa trova copertura nell'assegnazione di risorse al Comune di Tito ai sensi dell'art. 11 del D.L. 36/2022 convertito con modificazione nella L. 79/2022.

Art.1 Oggetto e finalità

1. Con il presente Avviso il Comune di Tito intende assicurare un adeguato presidio delle attività e garantire il raggiungimento dei Traguardi e Obiettivi delineati dal "Piano nazionale di ripresa e resilienza".

2. La selezione è, pertanto, finalizzata al potenziamento delle attività in ambito gestionale mediante il supporto nelle fasi di **gestione, di monitoraggio e di controllo dei procedimenti legati alla realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del PNRR.**

ART. 2 Procedura di selezione, fabbisogno e oggetto dell'incarico

1. Con il presente avviso è indetta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 4 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, secondo periodo e dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una **selezione pubblica comparativa, per titoli e colloquio**, finalizzata al conferimento di:

n. 1 incarico di lavoro autonomo ad esperto esterno di comprovata qualificazione professionale in possesso di professionalità analoga a quella del personale non reclutato nell'ambito del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2022 posti di personale non dirigenziale di area III – F1 o categorie equiparate nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione Europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

Profilo richiesto:

ESPERTO FG (gestione, rendicontazione e controllo) Profilo "MIDDLE" con esperienza pari o superiore a 3 anni in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione dei diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l'introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori.

2. All'esperto selezionato verrà conferito un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di

prestazioni della **durata massima di trentasei mesi**. L'esperto ricercato sarà assegnato a supporto degli uffici comunali - per l'attuazione di interventi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, così come indicati nell'allegato 1 alla circolare dell'Agenzia della Coesione Territoriale.

3. Alla procedura di selezione si applica, per quanto compatibile, il Regolamento n. 107 per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, adottato dall'Agenzia della Coesione Territoriale con Decreto dell'8 giugno 2018, il Regolamento comunale sulla selezione di personale e le disposizioni di cui al presente Avviso.

4. Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e del D.lgs. n. 198/2006.

Art.3 Requisiti di partecipazione e di ammissibilità

1. Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento del conferimento dell'incarico:

- a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o essere loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- b) avere un'età non inferiore ai diciotto anni;
- c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali;

laurea magistrale (LM): LMG/01 - Giurisprudenza; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-56 - Scienze dell'economia; LM-77 - Scienze economico-aziendali; LM-76 - Scienze economiche per l'ambiente e la cultura; LM-16 - Finanza; LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 - Relazioni internazionali; LM-62 - Scienze della politica; LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 - Sociologia e ricerca sociale; LM-90 - Studi europei; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Il titolo sopra citato si intende conseguito presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alla prova in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri con- corsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it

- d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima del conferimento dell'incarico;
- e) godimento dei diritti civili e politici;
- f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego

statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

i) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;

Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti *e*), *f*) si applicano solo in quanto compatibili.

2. Costituiscono **requisiti di ammissibilità** alla fase valutativa:

- l'aver maturato esperienza pari o superiore a tre anni nelle attività oggetto dell'incarico di cui al precedente articolo 2;

- la conoscenza dei principali applicativi e strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, internet, posta elettronica) e della lingua inglese;

- esperienze lavorative maturate all'interno della Pubblica Amministrazione anche attraverso società convenzionate, nelle attività di rendicontazione di interventi finanziati con fondi comunitari, statali e regionali;

3. I candidati vengono ammessi alla prova selettiva con riserva. In qualsiasi momento della procedura selettiva il Comune può disporre l'esclusione per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura selettiva;

4. Il possesso dei requisiti di partecipazione e di ammissibilità (indicati nel comma 1 e 2 del presente articolo deve essere dichiarato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione (Allegato A "Domanda di partecipazione");

5. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di conoscenza e piena accettazione delle condizioni e delle norme in esso riportate, nonché di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo che verrà costituito con il vincitore, in caso di conferimento dell'incarico;

6. Il presente Avviso e l'utile inserimento dei candidati in graduatoria non impegnano in alcun modo il Comune di Tito al conferimento dell'incarico professionale e quest'ultimo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione all'interno del proprio sito istituzionale, senza che i candidati possano vantare alcun diritto e/o pretesa di sorta;

7. Il Comune di Tito si riserva, altresì, di utilizzare la graduatoria per successive selezioni eterofinanziate riguardanti il medesimo profilo.

Art. 4

Presentazione della candidatura, contenuto della domanda di partecipazione e scadenza

1. La partecipazione alla selezione avviene con le modalità di seguito indicate. **La domanda di partecipazione, corredata dal curriculum vitae datato e firmato e dalla copia di un documento di identità in corso di validità**, è redatta utilizzando lo schema di cui **all'Allegato A** del presente Avviso, lasciando inalterati i contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato.

2. Nella domanda, compilata in carta semplice e redatta in lingua italiana, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;

b) il codice fiscale;

c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

d) il godimento dei diritti civili e politici;

e) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

- g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
- h) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;
- j) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 3 del presente avviso, con esplicita indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;
- k) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell'art. 3;
- l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo art. 8;
- m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 10 del presente bando;
- n) di disporre di adeguate conoscenze e competenze in relazione all'utilizzo dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, presentazioni, banche dati, internet, posta elettronica);
- o) (eventuale) di essere abilitato all'esercizio della professione di _____, nonché di essere iscritto presso l'albo professionale di appartenenza dal _____;
- p) di possedere esperienze lavorative in relazione agli ambiti di specializzazione previsti così come meglio descritti e dettagliati nell'allegato curriculum vitae;
- q) l'essere alle dipendenze o meno di una pubblica amministrazione, specificando eventualmente presso quale amministrazione si presta servizio e la posizione funzionale ricoperta;
- r) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, né di trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi, in relazione all'incarico oggetto della procedura di cui al presente avviso”*;
- s) di aver preso visione integrale dell'Avviso pubblico e di accettare, senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso, nonché delle norme regolamentari e di legge ivi richiamate;
- t) l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata presso cui ricevere eventuali comunicazioni;
- u) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- v) l'impegno a comunicare tempestivamente, per iscritto, le eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

3. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve:

- a) essere sottoscritta con firma digitale (anche in formato CADES o PAdES) o, solo in assenza di firma digitale, con firma autografa;
- b) essere scansionata in formato PDF e accompagnata dagli allegati indicati al comma 1 del presente articolo, anch'essi scansionati nel medesimo formato;
- c) essere trasmessa al Comune di Tito, in via telematica, **tramite posta elettronica certificata (PEC) la cui titolarità sia associata all'identità del candidato** – secondo le vigenti disposizioni di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c), L. n. 221/2012 – al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **protocollo@pec.comune.tito.pz.it**
- d) pervenire **entro e non oltre le ore 23:59 del 17.01.2023**. Si precisa che ai fini dell'ammissibilità della domanda di partecipazione, fa fede l'orario di ricezione della stessa;
- e) essere corredata, **a pena di esclusione**, dai seguenti **allegati, trasmessi con file distinti**:
 - **Curriculum vitae formato europeo**, scansionato in formato PDF in un unico file e firmato con le medesime modalità previste per la domanda di partecipazione, nel quale siano riportate le esperienze professionali, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle conoscenze, competenze e degli ambiti di specializzazione indicati. Il Curriculum vitae dovrà essere redatto, a pena di esclusione, in lingua italiana, datato e sottoscritto con firma digitale (anche in formato CADES o PAdES) o, solo in assenza di firma digitale, con firma autografa.

La documentazione probante sarà successivamente richiesta dall'Ente, non essendo necessario che la stessa venga allegata nella fase di presentazione della domanda;

- **Copia di un documento di identità** del candidato in corso di validità, scansionato in formato PDF;
- 4. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione non sono presi in considerazione.
- 5. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
- 6. I candidati con disabilità dovranno specificare, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.comune.tito.pz.it entro e non oltre il termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, unitamente all'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà al Comune di Tito di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
- 7. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi devono essere documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
- 8. Il Comune di Tito può effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato all'atto della candidatura. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato è escluso dalla selezione ai sensi dell'art. 13, comma 4, del presente bando, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 9. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione alla selezione.
- 10. Il Comune di Tito non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
- 11. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente avviso.
- 12. Ogni comunicazione concernente il presente avviso, avverrà con le modalità riportate nel successivo art. 5;
- 13. L'oggetto della PEC deve riportare il seguente testo: **Avviso pubblico per la selezione di Esperto middle profilo Gestione (FG) per il conferimento di un incarico di collaborazione;**
- 14. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione che perverranno all'Ente oltre il termine fissato per la ricezione di cui al comma 3, lettera d), del presente articolo;
- 15. Il Comune di Tito non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il termine di cui al comma 3, lettera d), del presente articolo.

Art.5 Comunicazioni ai concorrenti

Le comunicazioni relative all'ammissione alla selezione, alla data e alla sede di svolgimento del colloquio, nonché a qualsiasi altra informazione relativa alla selezione, saranno fornite ai candidati a mezzo del sito internet del Comune <https://comune.tito.pz.it>, **nella sezione Amministrazione**

Trasparente – Bandi di Concorso.

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica atutti gli effetti. Non seguiranno, pertanto, ulteriori comunicazioni.

Art. 6 Verifica ammissibilità delle domande

1. Il Responsabile dell'Area Affari Generali, scaduti i termini di presentazione, procede alla verifica delle domande e dei relativi documenti per accertare il possesso dei requisiti e l'osservanza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla procedura concorsuale.
2. Ultimate dette operazioni, il responsabile del procedimento concorsuale attesta:
 - a) il numero delle domande di ammissione complessivamente pervenute;
 - b) il numero delle domande regolari ai fini dell'ammissione;
 - c) il numero e l'elenco nominativo dei candidati le cui domande presentino imperfezioni formali od omissioni non sostanziali e come tali siano suscettibili di essere regolarizzate.
3. Successivamente, il Responsabile del Servizio competente in materia di personale può ammettere la regolarizzazione delle domande di cui al comma 2, lettera c), comunicando a mezzo PEC l'esigenza della regolarizzazione e il termine in cui deve essere prodotta dai candidati coinvolti (comunque non superiore a 5 giorni).
4. Il candidato che entro il termine prefissato non abbia provveduto alla regolarizzazione della domanda è escluso dalla selezione.
5. **Non possono essere regolarizzati e comportano, quindi, l'esclusione** dalla selezione:
 - a) la mancanza della firma del candidato sulla domanda (fatto salvo il caso in cui la domanda venga firmata digitalmente);
 - b) la mancanza del curriculum vitae;
 - c) la mancanza del documento di identità;
 - d) la presentazione della domanda oltre il termine fissato dal presente Avviso.
 - e) la trasmissione della domanda e degli allegati, all'indirizzo PEC indicato nell'Avviso, con un mezzo diverso dalla PEC e/ o a mezzo pec non identificativa del candidato;
 - f) la presentazione della domanda priva della dichiarazione resa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., relativa all'autorizzazione al trattamento dei dati personali, come riportato nello schema di cui all'Allegato A al presente Avviso;
6. Successivamente il Responsabile competente in materia di personale con propria determinazione, dichiara l'ammissibilità delle domande regolari e l'esclusione motivata di quelle non regolari o non regolarizzate dandone, per queste ultime, comunicazione agli interessati a mezzo PEC.

Art. 7 Commissione per la valutazione dei titoli e per il successivo colloquio

1. La commissione esaminatrice, sarà nominata con provvedimento del Responsabile del Servizio personale, o del Responsabile del procedimento selettivo ove con questi non coincidente, nel rispetto delle norme di cui all'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 9 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonchè delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n.165.
2. La commissione sarà così composta:
 - dal Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica - Presidente di diritto;
 - due membri effettivi, esperti nelle materie oggetto della selezione;
 - eventuali due membri supplenti.
3. La presidenza della commissione può essere assegnata, in alternativa alla figura di cui alla precedente lettera a), al Segretario Comunale o a componente esterno esperto nelle materie oggetto della selezione.
4. La Commissione procede alla valutazione attraverso le seguenti fasi:
FASE 1) valutazione dei titoli e del curriculum vitae sulla base dei criteri indicati al successivo art. 8.
È prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 10;
Sono valutate **solo le esperienze eccedenti i tre anni richiesti come requisito di partecipazione** di cui siano desumibili tutti i dati e le informazioni necessarie e sufficienti per permettere alla Commissione di

effettuare la valutazione, specificando l'Amministrazione/ente/soggetto per il quale si è prestata l'attività, il periodo (giorni di durata mese e anno di inizio e fine), l'oggetto dell'incarico e le attività svolte.

FASE 2) colloquio individuale teso a valutare le competenze ed esperienze dichiarate nel CV, nonché l'attitudine del candidato in relazione all' oggetto dell'incarico.

È prevista l'assegnazione di un punteggio **massimo di 30 punti**. Il colloquio si intende superato con un punteggio di almeno 21/30.

Il punteggio massimo complessivo attribuibile nelle due fasi è di 40 punti.

Nel caso in cui pervengano più di 20 domande saranno convocati a sostenere il colloquio i candidati che abbiano conseguito nella FASE1) almeno 6 punti.

5. La rinuncia e/o l'assenza ingiustificata nella data e nell'ora stabilita del colloquio, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.

6. Al termine della fase 2) la Commissione stila la graduatoria finale, sommando i punteggi della fase 1) e 2).

La "*graduatoria finale*" è predisposta dalla Commissione secondo l'ordine di merito. In caso di parità di punteggio anche ai fini dell'eventuale incarico da conferire prevale il maggior punteggio conseguito al colloquio. In caso di ulteriore parità risulterà vincitore il più giovane d'età.

7. Il Responsabile dell'area Affari Generali, ricevuta la graduatoria trasmessa dalla Commissione, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di approvazione degli atti di selezione e della graduatoria finale.

8. Il provvedimento contenente la "*graduatoria finale*" è pubblicato sul sito istituzionale del Comune (in Amministrazione Trasparente) **con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.**

9. L'ufficio personale procede ad attivare gli idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dal vincitore della procedura selettiva. Si applicano, ove ve ne siano i presupposti, le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. In caso di conferimento dell'incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i. riguardante, tra l'altro, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, di incompatibilità, di cause di inconferibilità. Siffatte situazioni soggettive dovranno perdurare per l'intera durata dell'incarico.

10. Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato vincitore sia dipendente di pubblica amministrazione, ove previsto, presenta ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.165/2001, apposita autorizzazione da parte dell'amministrazioni di appartenenza, senza la quale non si potrà procedere alla contrattualizzazione dell'incarico.

11. Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo il Comune al conferimento dell'incarico e quest'ultimo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, tramite comunicazione sul sito istituzionale del Comune, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

12. L'esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria non generano in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte del comune.

13. Si procederà allo scorrimento della graduatoria, nell'ambito del presente avviso, solo nell'ipotesi di rinuncia all'incarico del vincitore;

14. Il Comune di Tito si riserva, altresì, di utilizzare la graduatoria per successive selezioni eterofinanziate riguardanti il medesimo profilo.

Art. 8 Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli (**massimo 10 punti in totale**) avviene in base alle seguenti categorie:

- **Massimo 4 punti per titolo di studio, da attribuirsi in base al voto di laurea:**

da 66/110 a 86/110 **punti 1**

da 87/110 a 100/110 **punti 2**

da 101/110 a 110 /110 **punti 3**

110/e lode **punti 4**

I titoli di studio superiori a quello prescritto per la partecipazione alla selezione, purché la formazione culturale con gli stessi conseguita risulti attinente, in modo prevalente, ai contenuti professionali dell'incarico, saranno valutati tra i titoli vari da dichiarare nel curriculum.

- **Massimo 4 punti per i titoli professionali**, da attribuirsi come di seguito:

esperienza professionale maturata **in materia** di supporto **alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione dei diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l'introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori** che sia comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro, incarichi professionali e consulenza stipulati con pubbliche amministrazioni o con enti privati.

Saranno oggetto di valutazione sole le esperienze che eccedano il periodo di 3 anni richiesto come requisito di ammissione alla selezione.

Ai fini della valutazione dell'esperienza professionale sono riconosciuti i seguenti punteggi:

b.1) **In caso di rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione, incarichi professionali e consulenza: 1,00 punto** per ogni anno eccedente il periodo di 3 anni richiesto come requisito di ammissione alla selezione. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, **per il computo dell'anno si richiedono almeno duecento giornate lavorative;**

0,50 punti per periodi compresi **fra 100 e 199 giornate;**

0,25 punti per periodi compresi **fra 50 e 99 giornate;**

0,10 punti per periodi compresi **fra 20 e 49 giornate.**

Per il computo delle giornate lavorative possono considerarsi anche più rapporti di lavoro;

Non sono oggetto di valutazione i periodi di frequenza presso gli uffici pubblici o privati a solo titolo di tirocinio e pratica o comunque non in dipendenza di rapporto d'impiego, incarico professionale, collaborazione e consulenza.

b.2) **Abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali è richiesta la laurea: punti 1**

- **Massimo 2 punti per il curriculum** da attribuirsi come di seguito:

La Commissione valuterà **gli ulteriori titoli rispetto a quello minimo previsto come requisito di accesso**, purché la formazione culturale con gli stessi conseguita risulti attinente, in modo prevalente, ai contenuti professionali dell'incarico da conferire

c. 1) formazione post-laurea:

0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;

0,50 punto per ogni master universitario di secondo livello;

0,75 punti per ogni diploma di specializzazione;

0,75 punti per ogni dottorato di ricerca;

2. Non è attribuito alcun punteggio ai titoli di servizio nel caso in cui le dichiarazioni o certificazioni non siano rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, siano incomplete o comunque prive degli elementi necessari ai fini della valutazione.

3. Il curriculum, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmato digitalmente (file pdf), o sottoscritto con firma autografa e scansionato, dovrà essere allegato alla domanda a pena di esclusione.

4. Ogni ulteriore specificazione in merito ai criteri di valutazione dei titoli è rimessa alla Commissione Giudicatrice che vi provvede nella prima seduta di insediamento.

5. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati nell'avviso di convocazione al colloquio con le modalità di cui all'art. 5 del presente Avviso.

Art. 9 Colloquio

1. Il colloquio, che si intenderà superato con una **votazione minima di 21/30** (ventuno/trentesimi), sarà volto a verificare la conoscenza teorica delle seguenti materie:

- normativa nazionale e comunitaria in materia di fondi strutturali con particolare riferimento alle attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo dei progetti cofinanziati.

- diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimenti amministrativi, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione, codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- principali applicativi e strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, internet, posta elettronica) e della lingua inglese;

Art. 10 Preferenze e precedenza

1. A parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
 - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
 - n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
 - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto la selezione;
 - r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - s) gli invalidi e i mutilati civili;
 - t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
 - a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-*octies*, comma 1-*quater*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'art. 16-*octies*, comma 1-*quinquies*, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:
 - a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha

sostenuto il colloquio con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione, deve far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.tito.pz.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Art. 11 Conferimento dell'incarico

1. Non sarà contrattualizzato il rapporto con il vincitore che non sia in grado di documentare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione esegue i controlli ai sensi e nei modi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese all'atto della sottoscrizione della domanda di partecipazione, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 76 del medesimo D.P.R.;

2. La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del vincitore di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. riguardante, tra l'altro, l'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi e incompatibilità ostative al conferimento e all'espletamento dell'incarico. Qualora, a seguito di verifica disposta dall'Amministrazione in corso di svolgimento dell'incarico, sia accertata la sussistenza di una o più ipotesi ostative al conferimento e/o all'espletamento dell'incarico stesso, quest'ultimo verrà revocato, ferma restando la facoltà per il Comune di Tito, di richiedere il risarcimento per l'eventuale danno subito, nonché ogni altra responsabilità gravante sul dichiarante.

3. Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il vincitore sia dipendente della pubblica amministrazione, l'incarico, ai sensi dell'art. 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non potrà essere conferito senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

4. Il contratto verrà stipulato sulla base dello schema di contratto predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale, che definisce le modalità, anche temporali, della collaborazione e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018.

5. L'incarico di prestazione professionale verrà conferito senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico. In assenza di accettazione dell'incarico o di impossibilità al conferimento per carenza dei requisiti soggettivi, si provvede all'individuazione di altro professionista da incaricare.

6. Le modalità di coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi previsti ed il corretto ed efficace svolgimento della prestazione verranno concordate tra l'Amministrazione e il vincitore;

7. L'esperto organizzerà **autonomamente la propria attività, in assenza di vincoli datoriali di luogo, orario e modalità tecniche e organizzative di esecuzione della prestazione**; per l'espletamento di talune specifiche attività oggetto del contratto, l'esperto utilizzerà anche le apparecchiature informatiche e gli uffici dell'Ente, quando queste siano le uniche che consentano l'espletamento di adempimenti connessi alla gestione dell'incarico e garantirà la propria presenza presso la sede dello stesso Ente quando la stessa si renda necessaria per assicurare il raggiungimento di uno specifico risultato della prestazione; l'esperto darà puntuale evidenza dell'attività svolta e degli eventuali output realizzati attraverso relazioni periodiche.

7. In sede contrattuale, verranno definiti puntualmente i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico.

8. La stipula del contratto e l'efficacia dello stesso sono soggette alla disciplina vigente in materia di pubblicità degli incarichi.

9. L'efficacia del contratto è altresì subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge da parte degli organi di controllo; nel caso in cui le suddette verifiche abbiano esito negativo, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto all'esperto, né potrà essere dallo stesso preteso al riguardo.

Art. 12 Durata dell'incarico e trattamento economico

1. L'incarico di lavoro autonomo **avrà durata di mesi 36** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea della prestazione, l'Esperto si impegna, ove possibile, a darne comunicazione immediata e comunque non oltre le 24 ore successive al verificarsi dell'evento all'Amministrazione che valuterà le eventuali azioni da intraprendere al fine di assicurare la continuità dell'apporto specialistico all'azione dell'Amministrazione.
3. In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni e comunque non oltre i 60 (sessanta), per eventi di cui al precedente comma, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto derivante dal presente contratto.
4. La soglia massima della remunerazione è fissata nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, n. 107, in data 8 giugno 2018.
5. Il sopra citato Regolamento individua per ciascun profilo il compenso annuo complessivo massimo previsto nell'ambito degli incarichi di prestazione professionale e stabilisce un **compenso giornata/persona di € 300,00 al netto degli oneri accessori di legge e dell'IVA per i profili Middle (massimo 100 giornate)**.
6. Il compenso per la prestazione professionale verrà quantificato, sulla base di quanto previsto al precedente punto 4, avuto riguardo del regime fiscale del vincitore, dell'impegno effettivo che potrà essere oggetto di contrattazione tra le parti e della data di efficacia del contratto per l'Amministrazione. Detto compenso verrà corrisposto all'esperto indicativamente in ratei bimestrali posticipati, e comunque in base al programma di lavoro concordato e al raggiungimento di risultati attesi dall'Amministrazione entro i termini per l'esecuzione dei diversi compiti dell'incarico.
7. L'intero costo derivante dalla sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo farà carico sulle risorse del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - CUP E99J21007460005.
8. Il compenso annuo di euro 38.366,23 è da intendersi al lordo dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali previsti dalla legislazione vigente a carico dell'Esperto e con l'esclusione dei contributi previdenziali ed assicurativi posti, per legge, a carico dell'Amministrazione.
9. Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dall'esperto e riportato nel contratto, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche sulla regolarità della prestazione resa e al rilascio del nulla osta dell'Amministrazione all'emissione di appropriato documento contabile da parte dell'esperto. L'Amministrazione opera le ritenute fiscali di legge previste, nonché quelle previdenziali e assicurative a carico del datore di lavoro ove dovute. L'attività svolta dall'esperto sarà sottoposta a verifiche e valutazioni periodiche da parte dell'Amministrazione al fine di accertarne l'adeguatezza e la congruità.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tito. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati contenuti nelle domande pervenute sono trattati ai soli fini della gestione della presente procedura.

Art. 14 Informazione e pubblicità

Il presente Avviso, unitamente agli Allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente: <https://comune.tito.pz.it>, all'Albo pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.

Art.15 Attuazione e pubblicità dell'incarico

L'incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge e, in particolare, dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall'art. 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/ 2001 e ss.mm.ii. L'incarico è trasmesso:

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, per l'inserimento nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi, come previsto dal decreto trasparenza, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016;

- alla Corte dei Conti ai sensi del comma 173 dell'articolo 1 della L. n. 266/2005

Art. 16 Norme Finali

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è la D.ssa Annalisa Chiriatti in qualità di Segretario Generale del Comune di Tito.

Tito, 02.01.2023

Il Segretario Generale
D.ssa Annalisa CHIRIATTI